

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 115

presentata dai Consiglieri regionali
ARONI - SORGIA - SCHIRRU

il 01 luglio 2025

Legge di riordino e valorizzazione dell'università diffusa in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'università diffusa in Sardegna rappresenta un presidio strategico per la formazione superiore e lo sviluppo territoriale. Fin dalla legge regionale legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), la Regione ha promosso attivamente la nascita e il consolidamento di poli universitari decentrati, come quello di Oristano, riconoscendo il valore dell'accessibilità alla formazione universitaria anche nelle aree non metropolitane. Questo modello è ulteriormente rafforzato dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) che inserisce anche i poli decentrati nelle politiche di promozione della ricerca e dell'innovazione.

Il caso del Consorzio UNO a Oristano è emblematico: grazie a un partenariato efficace con le Università di Cagliari e Sassari, ha sviluppato un'offerta formativa mirata sulle vocazioni produttive del territorio – agroalimentare, ambiente, turismo sostenibile, cultura e tecnologie – formando professionalità qualificate che si inseriscono direttamente nel tessuto economico locale.

Le programmazioni regionali POR FESR Sardegna 2014-2020 e 2021-2027 hanno riconosciuto nella formazione decentrata un veicolo privilegiato per connettere conoscenza, lavoro e impresa, anche attraverso progetti di internazionalizzazione e interazione con il mondo produttivo. Le numerose delibere della Giunta regionale e gli statuti dei consorzi, come nel caso del Consorzio UNO, delineano un modello organizzativo basato sulla cooperazione interistituzionale e sulla flessibilità gestionale.

Tuttavia, il sistema attuale soffre di frammentazione normativa e instabilità finanziaria, dovute alla mancanza di una cornice legislativa organica che ne garantisca continuità, autonomia gestionale e certezza delle risorse. Una legge regionale di riordino è quindi necessaria per stabilizzare questo modello virtuoso, consolidarne i risultati e permetterne l'evoluzione in una rete integrata di formazione universitaria di prossimità, capace di rispondere ai bisogni dei territori e contribuire alla coesione regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina e promuove l'università diffusa nella Regione, intesa come sistema integrato di sedi universitarie decentrate, con l'obiettivo di:

- a) garantire l'accesso agli studi universitari anche nei territori non metropolitani;
- b) sostenere lo sviluppo economico, culturale e sociale delle aree interne e periferiche;
- c) favorire la coerenza dell'offerta formativa con le vocazioni produttive locali;
- d) garantire autonomia gestionale e certezza del finanziamento ai soggetti gestori.

Art. 2

Definizione di università diffusa

1. Per università diffusa si intende l'insieme delle sedi universitarie decentrate della Sardegna, istituite e gestite in collaborazione tra Università, Regione, consorzi o fondazioni locali.

2. Le sedi decentrate concorrono al sistema universitario regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), e dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 10 (Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998).

Art. 3

Soggetti gestori

1. Sono riconosciuti soggetti gestori dell'università diffusa i consorzi universitari e le fondazioni legalmente costituite che operano nei territori di Nuoro, Oristano, Alghero, Olbia o in altre aree riconosciute dalla Regione.

2. Tali soggetti agiscono in base agli statuti propri e agli accordi stipulati con le Università partner.

Art. 4

Autonomia e governance

1. I soggetti gestori operano con autonomia amministrativa, gestionale e contabile.

2. Possono stipulare convenzioni con Università, enti locali, imprese e altri soggetti pubblici e privati.

3. La Regione riconosce la funzione strategica dei consorzi nella promozione dell'offerta universitaria, della ricerca applicata, della terza missione e della transizione digitale e verde dei territori.

Art. 5

Offerta formativa e ricerca

1. I corsi di studio devono essere coerenti con i fabbisogni professionali e produttivi dei territori, come individuati in sede di programmazione triennale regionale.

2. È incentivata la realizzazione di percorsi innovativi, internazionali, interuniversitari e professionalizzanti.

3. La Regione, tramite la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), e successive modifiche ed integrazioni, promuove anche nei poli decentrati la ricerca scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico.

Art. 6

Finanziamento

1. È istituito il Fondo regionale per l'università diffusa, alimentato da:

- a) risorse regionali ordinarie e pluriennali;
- b) fondi europei, nazionali e altri strumenti di programmazione (es. POR FESR, PNRR);

c) contributi di enti locali e altri soggetti.

2. Le risorse sono assegnate annualmente ai soggetti gestori e agli Atenei per:

- a) oneri gestionali e amministrativi;
- b) oneri didattici e per il personale universitario;
- c) servizi agli studenti e attività integrative.

3. I criteri di riparto sono definiti dalla Giunta, sentito il Tavolo permanente di partenariato dell'università diffusa previsto nell'articolo 7.

Art. 7

Tavolo permanente di partenariato

1. È istituito presso l'Assessorato competente in materia di istruzione e università un Tavolo permanente per l'università diffusa, con funzioni di programmazione, monitoraggio, valutazione e consultazione.

2. Ne fanno parte rappresentanti della Regione, delle Università degli studi di Cagliari e Sassari, di consorzi e fondazioni, di enti locali e parti sociali.

Art. 8

Monitoraggio, trasparenza e qualità

1. I soggetti beneficiari del Fondo devono presentare un piano annuale e una rendicontazione, secondo modelli approvati dalla Regione.

2. La Regione promuove la trasparenza e la valutazione dell'impatto sociale, occupazionale e territoriale dei corsi.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata una spesa annua di euro 22.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, destinata al finanziamento del sistema dell'università diffusa in Sardegna, secondo la seguente articolazione:

- a) euro 4.400.000 per le spese correnti di funzionamento delle sedi universitarie decentrate, comprensive degli oneri indiretti relativi a segreterie, servizi generali, manuten-

- zioni, utenze e materiali;
- b) euro 4.400.000 per le spese relative all'erogazione della didattica, comprensive degli oneri diretti per docenze, tutoraggi, collaborazioni e convenzioni con le università statali;
 - c) euro 2.200.000 per le spese di investimento infrastrutturale, volte all'ammodernamento, ampliamento e attrezzaggio degli spazi universitari, laboratori e aule;
 - d) euro 3.300.000 per la realizzazione e ristrutturazione di residenze universitarie, prioritariamente nei territori di Oristano, Nuoro e Olbia;
 - e) euro 2.750.000 per il rafforzamento della ricerca scientifica nelle sedi decentrate, tramite reclutamento di ricercatori, finanziamento di progetti e creazione di nuclei di ricerca stabili;
 - f) euro 1.100.000 per il potenziamento delle funzioni dei Consorzi universitari, finalizzato a rafforzare il ruolo nella governance locale, nel coordinamento e nella promozione dell'offerta formativa;
 - g) euro 1.100.000 per la promozione di nuovi corsi universitari in aree strategiche per lo sviluppo economico e sociale regionale (STEM, agroalimentare, sanità, digitale, economia blu);
 - h) euro 550.000 per servizi integrati alla vita universitaria e alla mobilità studentesca (trasporti locali, convenzioni, accesso ai servizi digitali e sanitari);
 - i) euro 2.200.000 per la costituzione di un fondo pluriennale vincolato (triennale) per la stabilizzazione della programmazione didattica, logistica e finanziaria delle sedi decentrate.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate nei pertinenti capitoli del bilancio regionale relativi alla missione 04 - Istruzione e diritto allo studio e alla missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio, sia nel titolo 1 (spese correnti) sia nel titolo 2 (spese in conto capitale).

3. La copertura finanziaria è garantita prioritariamente mediante:

- le risorse previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Legge finanziaria 2005);
- le risorse previste dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, (Legge di stabilità 2016);
- le risorse previste dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020);
- gli atti attuativi, in particolare la deliberazio-

ne della Giunta regionale n. 53/22 del 28 ottobre 2020 (Ripartizione del Fondo a favore delle sedi universitarie decentrate per l'anno accademico 2020/2021. Art. 9, comma 8 e 9, L.R. 11 aprile 2016 n. 5 e L.R. 12.3.2020 n. 10) e la deliberazione n. 44/18 del 9 novembre 2021 (Ripartizione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate previsto per il 2021 e concernente l'anno accademico 2021/2022. Art. 9, comma 8 e 9, L.R. 11 aprile 2016, n. 5 e L.R. 25.2.2021, n. 5).

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione e università, provvede con appositi atti alla ripartizione annuale delle risorse tra i Consorzi universitari e le sedi decentrate, previa consultazione delle Università e dei Consorzi interessati, secondo criteri che tengano conto del numero di studenti iscritti, dell'offerta formativa (crediti formativi universitari erogati), delle attività di ricerca attive e delle esigenze di sviluppo territoriale.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente legge integrano e coordinano quanto previsto dalle leggi regionali n. 10 del 1996, n. 26 del 1996, n. 5 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale aggiorna i criteri di riparto e i modelli di rendicontazione e attiva il Tavolo di partenariato.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).